

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VIGNOLO, BRAMBILLA, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO**  
**CASOTTI Dolores, BONATTI, MAGNO e SAMARITANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i principi che hanno ispirato la modifica delle leggi previdenziali nel dopoguerra vi è quello del riconoscimento a favore dei lavoratori dell'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in relazione alla prestazione dell'attività lavorativa ed indipendentemente da altre condizioni: il principio cioè che il lavoro prestato deve essere in ogni caso produttivo dei relativi diritti ai fini del trattamento pensionistico.

Secondo tale criterio, è stato sancito l'obbligo dell'assicurazione anche per i lavoratori che hanno superato l'età pensionabile (art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218); e con la legge 28 luglio 1950, n. 633 è stato abolito ogni limite di retribuzione per l'assoggettamento degli impiegati all'obbligo dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Come è noto, in precedenza erano esclusi dall'obbligo di detta assicurazione gli impiegati in caso di retribuzione superiore alle lire 1.500 mensili per l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,

n. 639; anteriormente, in caso di retribuzione superiore alle lire 800 mensili per l'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e per l'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; prima ancora, in caso di retribuzione superiore a lire 350 mensili per l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, con il quale l'assicurazione obbligatoria è stata istituita.

L'esclusione traeva motivo della presunzione, rivelatasi quanto mai fallace anche in conseguenza delle vicende monetarie causate dalla guerra, che gli impiegati fruanti di una determinata retribuzione potessero precostituirsi per propria iniziativa una tutela previdenziale.

La stessa legge n. 633 del 1950 dava facoltà agli interessati di effettuare il riscatto dei contributi non versati ai fini del diritto e della misura della pensione, limitatamente ai periodi di esclusione dell'obbligo assicurativo derivante dall'articolo 5 del regio decreto-legge 639 del 1939, limitatamente cioè al periodo successivo al 1° maggio 1939 du-

rante il quale era stato fissato il massimale di retribuzione di lire 1.500 mensili. Gli interessati potevano provvedere il riscatto in questione versando i soli contributi base e dando naturalmente la prova della prestazione d'opera subordinata e della conseguente esclusione dall'obbligo assicurativo per le accennate ragioni. Molti fra gli aventi diritto ottennero il riscatto anche perchè il termine di un anno entro il quale dovevano essere presentate le relative domande fu poi prorogato.

Con ciò si riconosceva la sostanziale ingiustizia all'esclusione, non più consona alla nuova coscienza sociale, e si adattava un opportuno provvedimento riparatore. La riparazione però fu parziale e dal principio affermato non furono tratte tutte le logiche conseguenze.

Rimasero infatti completamente esclusi tutti gli impiegati che, anteriormente al 1° maggio 1939 non avevano potuto essere iscritti all'assicurazione invalidità e vecchia in quanto retribuiti con stipendio mensile superiore alle lire 800 o a lire 350. S'è in tal modo creata una grave e ingiustificata sperequazione, giacchè sarebbe stato logico che nell'abolire ogni massimale si fosse data anche la facoltà del riscatto a tutti indistintamente, senza distinzione di tempo e di retribuzione.

Anche se non sono molti coloro che attualmente potranno avvalersi della facoltà prevista dal presente disegno di legge, dato

il tempo ormai trascorso, sembra corrispondente ai principi di giustizia dare anche ad essi la possibilità di utilizzare i periodi di lavoro — per i quali non hanno avuto alcun trattamento di previdenza — sia per ottenere la pensione, se ne sono stati esclusi per mancanza di contribuzione, sia per ottenere un migliore trattamento.

Il 16 ottobre 1963 i senatori Fiore, Pellegrino, Di Prisco, Boccassi, Caponi e Brambilla presentarono in merito un disegno di legge (n. 209). Tale disegno di legge veniva a più riprese discusso dalla 10ª Commissione del Senato e in un primo momento ebbe anche l'approvazione del Governo a condizione che venissero apportate alcune modifiche.

I presentatori ed il relatore, senatore Zane, apportarono al disegno di legge le modifiche richieste dal Governo e da alcuni membri della Commissione. Il nuovo testo fu esaminato dalla 10ª Commissione, ma con viva sorpresa il Governo si dichiarò contrario, mentre la Commissione all'unanimità diede la sua approvazione. Si trattava di sede referente e quindi il disegno di legge doveva essere discusso in aula; non è stato però possibile per la fine della legislatura.

Crediamo quindi doveroso ripresentare il disegno di legge nel testo approvato dalla 10ª Commissione, fiduciosi che i colleghi vorranno approvarlo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi quali impiegati dall'obbligo dalle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà, da esercitarsi a domanda, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione dell'assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia, a partire dalla data di istituzione dell'assicurazione stessa.

## Art. 2.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo mediante il versamento della somma complessiva di lire 45 per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi su indicati.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire 3, rivalutato ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono esercitare ugualmente la facoltà di cui al presente articolo e chiedere

di conseguenza la liquidazione o la riliquidazione della pensione stessa o una pensione supplementare ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per coloro che esercitano la facoltà di cui ai precedenti articoli, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della stessa entrata in vigore; per coloro che la esercitano successivamente i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata la facoltà di riscatto.

La facoltà di riscatto dei contributi ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 633, articolo 2 può essere esercitata, a domanda, entro un anno secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge stessa. I benefici derivanti dall'esercizio della facoltà di riscatto di cui alla stessa legge n. 633 del 1950 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata la facoltà di riscatto.

L'onere per l'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'INPS.